

Mt. 5, 37:

Ma il
vostro
parlare
sia

SÌ SÌ NO NO

ciò che
è in
più
vien dal
maligno.

Ubi Veritas et Iustitia, ibi Caritas

Rivelazione e Religione · Attualità e Informazione · Disamina · Responsabilità

Quindicinale Cattolico «ANTIMODERNISTA»

Anno XXVII n. 15

15 Settembre 2001

COLLABORAZIONE APERTA A TUTTE LE «PENNE» PERÒ: «NON VOLER SAPERE CHI L'HA DETTO MA PONI MENTE A CIO CHE' DETTO» (Im. Cr.)

UN "SEGNO DEI TEMPI" l'incoraggiamento dei "MATRIMONI MISTI"

Famiglia Cristiana n. 3/2001, rubrica *Colloqui col Padre/La lettera della settimana*: il parroco di "una delle più popolate parrocchie di Roma" non condivide l'«impostazione» (la sola impostazione, si badi) della risposta data su *Famiglia Cristiana* n. 46/2000 alla seguente domanda di una certa "Milena di Cagliari": «La Chiesa permette che un cattolico si sposi in chiesa con un'atea non cresimata?». Il parroco "romano" avrebbe voluto che, senza tante tergiversazioni, fosse stata data una "risposta... altrettanto secca: Sì!"; e spiega: «sì, la Chiesa consente [sic] un matrimonio del genere, perché è richiesto soltanto [sic] che entrambi credano che sia unico, indissolubile e aperto [sic] alla vita. Questo è quanto avviene ad esempio in quelli misti (io ne ho celebrato uno, bellissimo [sic], fra una cattolica e un ebreo). Ma nel caso di Milena c'è addirittura un vantaggio [sic]: non si tratterebbe di un matrimonio misto in senso stretto, perché lei è una "battezzata non credente", ma pur sempre una battezzata e quello fra battezzati è comunque [sic] un sacramento».

Prima di "indottrinare" il "Padre" di *Famiglia Cristiana* (che di cattiva dottrina non ha affatto bisogno), il parroco "romano" confessa: «la mia prima reazione, leggendo la sua risposta, è stata quella di domandarle: "Ma lei, è

mai stato parroco?». E la nostra prima reazione, nel leggere quanto scrive il parroco "romano", è stata quella di domandarci: "Ma costui è un sacerdote?"; anzi "Ma costui è ancora semplicemente un credente?". Nessuno, infatti, ancor meno se parroco "romano", è autorizzato ad innalzare una cattedra personale in contrasto con la dottrina costante della Chiesa. Questo è da protestanti, non da cattolici.

I matrimoni "misti"

Incominciamo dai matrimoni "misti", che il parroco "romano" porta ad esempio della "dottrina", che egli pretende di attribuire alla Chiesa. Per matrimonio "misto" egli intende erroneamente il matrimonio tra una persona battezzata ed una non battezzata (nel caso: una cattolica e un ebreo) per il quale matrimonio più propriamente, "in senso stretto", si deve parlare di "disparità di culto". Ma, senza entrare in tanti particolari, basti qui ricordare che per questi matrimoni, come per i matrimoni "misti" in senso stretto (cioè di persona cattolica con persona eretica), non si richiede "soltanto" che i due contraenti credano al matrimonio unico, indissolubile e finalizzato (non "aperto", quasi che i figli siano, non il fine primario, ma un'appendice secon-

daria del matrimonio) alla vita. Nient'affatto! Si richiede anzitutto che in un tale matrimonio non ci sia pericolo prossimo per la fede del coniuge cattolico e della eventuale prole.

In tal caso, infatti, il matrimonio sarebbe proibito dalla legge divina, naturale e positiva (*Tit. 3, 10*), ancor prima che dal diritto canonico e la Chiesa non potrebbe "consentire" ciò che Dio non "consente": "Se noi usurpassimo un'autorità che non abbiamo, Ci renderemmo colpevoli del più abominevole abuso del Nostro sacro ministero davanti al Tribunale di Dio e all'intera Chiesa" (Pio VII a Napoleone 26 giugno 1805). Perciò, se esiste pericolo prossimo per la fede, la Chiesa non ha nessun potere di dare dispensa o licenza che dir si voglia. Ecco perché la Chiesa, fino all'ultimo Concilio "ecumenico", esigeva dalla parte non cattolica delle "garanzie" le quali avevano "per iscopo di far rispettare in questo le leggi naturali e divine" (Pio VIII *Litteris altero*) e quindi di assicurare la validità del matrimonio.

Anche la nuova disciplina "ecumenica", benché mitigata (le "garanzie", dette ora "condizioni", sono chieste al... coniuge cattolico, e non alla controparte), non è giunta tuttavia fino a presumere di annientare il principio di diritto divino, come, invece, si arroga

di fare il "parroco romano". Anche nel "nuovo" Codice il matrimonio misto infatti è riconosciuto "proibito" (can. 1124); se poi trattasi di persona battezzata e persona non battezzata, il matrimonio è "invalido" (can. 1086 §1) e in entrambi i casi la licenza della competente autorità è sottomessa all'esistenza di una "causa giusta e ragionevole" e a tre "condizioni" di cui le prime due riguardano la rimozione dei "pericoli" per la fede del coniuge cattolico e l'educazione della prole (can. 1125 §§ 1 e 2) e solo l'ultima (§ 3) riguarda i fini e le proprietà essenziali del matrimonio.

Evidentemente, al parroco "romano" questa mitigazione "ecumenica" è sembrata ancora troppo poca cosa e... "motu proprio", di propria iniziativa, ha abolito le prime due "condizioni", quelle che salvaguardano il diritto divino!

Pertanto l'esempio dei matrimoni misti da lui addotto per puntellare la sua risposta a "Milena di Cagliari" ("questo è quanto avviene ad esempio in quelli misti") non si regge in piedi né col Codice piano-benedettino, che riassume la disciplina costante della Chiesa, e neppure col nuovo Codice, malgrado tutte le "aperture" ecumeniche: la "dottrina" del parroco romano è sua, e non della Chiesa.

Un parroco "romano" che non sente con la Chiesa

Quanto, poi, al considerare "bellissimo" il matrimonio tra una battezzata e un non battezzato ("io ne ho celebrato uno bellissimo, fra una cattolica e un ebreo"), non sappiano come il "parroco romano" possa conciliare il suo sentire con il sentire costante della Chiesa.

A proposito dei matrimoni misti tra cattolici e non cattolici (validi, ma illeciti senza le debite condizioni) Clemente XI scrive: «La Chiesa ha in orrore simili coniugii, che portano con loro grande deformità e molto pericolo per lo spirito» (Lettera del 25 giugno 1706).

Benedetto XIV parla di "sacri-lego vincolo", di "detestabili coniugii **sempre** condannati e proibiti dalla santa Madre Chiesa" (*Matrimonia, quae in locis* 4 novembre 1741). E Pio VI aggiunge: "Questa linea di condotta motivata dal pericolo di perversione della parte cattolica... **Noi non possiamo abbandonare perché non abbiamo il diritto di farlo**" (Lettera all'Arcivescovo di Malines, 13 luglio 1782).

Pio VII, a sua volta, ricorda che "la Chiesa ha **sempre** avuto orrore di simili matrimoni tra eretici e cattolici e li ha **sempre** proibiti con le leggi più severe, e ciò perché, in ogni tempo, si è sempre celato qui il grave pericolo di perversione e di allontanamento dalla fede del congiunto cattolico e perché l'educazione cattolica dei bambini dei due sessi si è sempre dimostrata incerta e sospetta" (Lettera all'Arcivescovo di Mayence 8 ottobre 1803).

Nella già citata Lettera a Napoleone del 26 giugno 1805, poi, Pio VII dice "abborriti dalla Chiesa", anche se validi, i matrimoni tra cattolici e protestanti. E se la Chiesa aborrisce il matrimonio tra una persona cattolica ed una protestante, matrimonio che è illecito, ma valido, a maggior ragione ha in orrore il matrimonio di una persona cattolica con una non battezzata, matrimonio che, se non esistono le debite garanzie, è non solo illecito, ma anche invalido.

Il matrimonio cristiano, figura dell'unione di Cristo con la sua Chiesa (Ef. 5, 22-23), è un Sacramento "sociale": ha lo scopo di dare figli a Dio, perché Lo adorino, nuove membra alla Chiesa e cittadini al Cielo (v. Leone XIII *Ubi arcanum*). Si comprende perciò perché la Chiesa, lungi dal considerare "bellissimo" un matrimonio "misto", lo ha sempre aborrito e riprovato e, fatto salvo il diritto divino mediante le "garanzie", lo ha eventualmente tollerato, di quella tolleranza - avverte Pio VII - "che non deve essere in nessun modo considerata approvazione e consenso, ma bensì soltanto semplice tolleranza richiesta dal bisogno di evitare più gravi mali, e non data di

spontanea volontà" (Lettera all'Arcivescovo di Mayence dell'8 ottobre 1803). Già i Padri della Chiesa vedevano in siffatti matrimoni, non l'immagine dell'unione di Cristo con la sua Chiesa, ma una prostituzione delle membra di Cristo (Tertulliano *Ad uxorem* 2, 3-4; Sant'Ambrogio *Ep.* 19, 7; San Gerolamo *Adv. Iovin.* 1, 10; Sant'Agostino *De fide et oper.* 19, 38).

Il "vantaggio" di sposare un'atea dichiarata

Il parroco "romano" scrive inoltre che nel caso concreto «c'è addirittura un vantaggio [sic]: non si tratterebbe di un matrimonio misto in senso stretto, perché lei è una "battezzata non credente", ma pur sempre una battezzata, e quello fra battezzati è comunque [sic] Sacramento».

Il parroco "romano" dimentica che una battezzata, che si dichiara "non credente" ovvero (senza eufemismi) atea, è un'apostata (controlli il can. 751 del "nuovo" Codice). Siamo perciò al caso di matrimonio con persona indegna per notoria defezione dalla fede del proprio battesimo.

Qual è la "mente" della Chiesa riguardo a siffatti matrimoni? La "mente" della Chiesa è che i fedeli debbano astenersi dal contrarre tali nozze e che i pastori d'anime per dovere di ufficio e per carità o pietà tutti gli altri (genitori, amici ecc.) hanno il dovere di dissuaderne. «La ragione è facile a intendersi; - scrive Palazzini - da questi matrimoni ne consegue per la parte fedele... e insieme anche per la prole, la minaccia di un grande pericolo di perversione, spesso più grave che nei matrimoni misti» (Lanza-Palazzini *Principi di teologia morale* vol. III *Sacramenti e vita sacramentale* ed. Studium Roma p. 557).

Di fatto la Chiesa ha sempre trattato questi matrimoni con una disciplina consimile a quella dei matrimoni misti. Perciò il Codice piano-benedettino, che raccoglie la secolare tradizione della Chiesa, proibisce al parroco di celebrare questi matrimoni

senza consultare il Vescovo, il quale potrà permetterli solo dopo aver esaminato 1) se esiste una grave causa per contrarre un siffatto matrimonio 2) se si è provveduto abbastanza all'educazione cattolica dell'eventuale prole e alla rimozione del pericolo di perversione del coniuge credente: *"Se ciò manca, l'Ordinario non può permettere le nozze, perché lo vieta il diritto divino"* (Lanza-Palazzini *op. cit.* p. 557). C'è, dunque, poco da rallegrarsi del "vantaggio" di sposare un'atea battezzata.

Non è poi affatto vero che in tal caso il matrimonio è "comunque" Sacramento.

C'è, infatti, modo e modo di ricevere un Sacramento e non basta riceverlo "comunque", perché, se mancano le dovute disposizioni, un Sacramento può essere ricevuto indegnamente e persino invalidamente.

Per il matrimonio valgono le regole generali per la recezione dei Sacramenti, tenendo conto che ministri di questo Sacramento sono gli stessi sposi. Nel caso in esame c'è il rischio che il Sacramento sia invalido e l'unione nulla qualora la parte "non credente" volesse stringere soltanto il contratto matrimoniale, ma escludere il Sacramento che Cristo vi ha unito (per ricevere validamente un Sacramento si esige l'intenzione, almeno abituale, di riceverlo e per i battezzati il matrimonio o è Sacramento o è nullo). È certo poi che, nel caso concreto, il Sacramento è ricevuto indegnamente dalla parte atea ed è conferito a persona indegna dalla parte credente. Questa cooperazione della parte credente al sacrilegio dell'altra (il matrimonio è Sacramento dei vivi e si esige negli sposi lo stato di grazia), per essere solo materiale, dev'essere giustificata da una causa proporzionatamente grave, della quale è giudice non la parte interessata, ma l'autorità ecclesiastica.

A questo punto si può ben comprendere verso quali abissi i Pastori "ecumenici" spingono oggi le loro pecorelle.

Il ripudio del "dogma più fermo" della nostra religione

Se, infatti, noi ricerchiamo il perché oggi vengono incoraggiati i matrimoni "misti" (in senso largo e in senso stretto, per dirla col parroco "romano"), matrimoni dei quali *"la Chiesa ha sempre avuto orrore"* (Pio VII cit.), non troviamo altra risposta che il falso ecumenismo cui si è voluto aprire con il Vaticano II. E allora l'indiscriminato e scandaloso incoraggiamento dei matrimoni "misti" si colloca nel quadro del ripudio (teorico e pratico) del dogma *"Extra Ecclesiam nulla salus"*, esattamente come la costante disciplina della Chiesa avversa a siffatti matrimoni si fonda sull'affermazione di questo medesimo dogma.

Pio VIII, a proposito della donna che vuol contrarre matrimonio misto, scrive che si ha il dovere di ricordarle *"che il dogma più fermo della nostra religione è che "fuor della fede cattolica nessuno può essere salvato" e che, per conseguenza, ella deve riconoscere che la sua condotta sarà crudele e atroce verso i figli, che aspetta da Dio, se entra in un matrimonio in cui sa che la loro educazione dipenderà interamente dalla volontà di un padre non cattolico"* (Lett. ap. *Litteris altero* 25 marzo 1830).

A sua volta, Gregorio XVI nella enciclica *Summo Iugiter* (27 maggio 1832), deplorando che in Baviera *"ci sono delle persone che si sforzano con ogni mezzo di propagare il principio di assoluta libertà di contrarre matrimoni misti"*, così richiama il fondamento della dottrina della Chiesa: *"Per trattare la questione presente, Ci è necessario occuparci prima della fede senza la quale è impossibile piacere a Dio (Ebr. 11, 6) e che viene messa in pericolo, come già abbiamo fatto notare, dal sistema di coloro che vogliono estendere, al di là di certi limiti, la libertà dei matrimoni misti"*. E ancora: *"i cattolici, sia uomo o donna, che si sposano con non cattolici in modo da esporre temerariamente sé e i loro futuri figliuoli al pericolo di essere per-*

vertiti, non solamente violano i sacri canoni, ma peccano inoltre direttamente e gravemente contro la legge naturale e divina" (ivi).

È forse oggi mutata la legge naturale e divina? E perché allora la gerarchia cattolica si entusiasma, invece di piangere, per un'Europa e un'Italia "multireligiosa" e non si cura di dare ai fedeli idee chiare sui matrimoni "misti" (in senso largo e in senso stretto), anzi, contro il Magistero costante della Chiesa, favorisce ed esalta persino siffatti matrimoni? Evidentemente perché *"il dogma più fermo della nostra religione"* non è più fermo nell'animo dei Pastori.

Se Cristo sembra che dorma, il suo Cuore vigila sempre con il suo amore, con la sua fedeltà, con la sua onnipotenza e sa levarsi in piedi e comandare ai venti e alle tempeste nel momento che il suo divino consiglio ha stabilito e che è congiunto con la nostra invocazione. Non temiamo, ma preghiamo!

Pio XII

Follia ecumenica

Il parroco "romano", prendendo a cuore, contro i doveri del suo ufficio, gli interessi della parte atea, scrive che nel rito (secondo lui da concordare) non ci dev'essere *"alcuna violazione dei suoi, sacrosanti [sic!] diritti di non credente"*. Per la formula del consenso non ci sono problemi: *"Dio non è neppure nominato!"* egli constata con soddisfazione; nella formula della consegna degli anelli, invece, ci sarebbe una... piccola modifica da apportare: *"basterebbe omettere l'invocazione trinitaria!"* E questa volta il punto esclamativo siamo noi a metterlo: l'atea dev'essere rispettata nei suoi inesistenti *"sacrosanti diritti di non credente"*, ma il cattolico dovrebbe cal

calpestare, a cuor tranquillo, i suoi reali sacrosanti doveri di credente! Se questa non è pazzia,

non sappiamo allora che cos'è la pazzia.

Iacynthus

Cristo regni nei nostri cuori!

Concilio o conciliabolo?

3.4.2. La “*Dei Verbum*” frutto del “*Concilio parallelo*” di papa Giovanni: l'azione insidiosa del Segretariato di Bea

L'eminenza grigia del Concilio

Dopo i due aspetti della strategia di Giovanni XXIII già messi in rilievo è necessario menzionarne un terzo per completare il quadro. Questo terzo aspetto concerne il Segretariato di Bea, vera eminenza grigia del Concilio.

Nella fase preparatoria del Vaticano II, discutendosi sull'art. 7 dello schema di costituzione dogmatica *De Ecclesia*, approntato dalla Commissione Teologica, che proclamava (secondo il dogma) la Chiesa Cattolica unica Chiesa di Cristo e quindi unica Arca della Salvezza, il cardinale Bea s.j., al quale l'articolo non piaceva perché (ovviamente) poco “ecumenico”, affermò che il suo Segretariato (istituito “*per promuovere l'unità fra i Cristiani*”) aveva trattato “*più volte*” e “*con molta cura*” le medesime questioni ed aveva domandato alla Commissione Teologica “*di costituire (insieme) una commissione mista, cosa che fu sempre rifiutata*”; che il suo Segretariato aveva, nondimeno, inviato alla suddetta Commissione uno schema, del quale si trovava “*qualche traccia*” nel *De Ecclesia*, anche se “*purtroppo* – lamentava il cardinale – *numerosi punti non sono stati presi in considerazione*”⁽⁹¹⁾.

Il cardinale Bea era a capo di un organo apparentemente tecnico quale un semplice Segretariato, il cui compito istituzionale (ex art. 9 del motu proprio “*Superno Dei nutu*”) consisteva ufficialmente nel far sì che i cristiani “separati” potessero «*seguire i lavori del Concilio e trovare più facilmente la via per il compimento di quell'unità che “Gesù Cristo chiese al Padre con preghiere ardenti*”⁽⁹²⁾. Come mai, dunque, si permetteva di criticare in nome del Segretariato il testo di una costituzione dogmatica? Non solo. Egli riferiva, con tono accusatorio, anche di un rifiuto della Commissione Teolo-

gica a formare una commissione mista, lamentando che i suoi suggerimenti non fossero stati accolti. Con quale autorità? In realtà il card. Bea parlava con l'autorità di chi aveva ricevuto da Giovanni XXIII un mandato ben più ampio di quello formalmente conferitogli, quale presidente di un semplice Segretariato.

L'apertura “ecumenica” di Giovanni XXIII

Per comprendere la stranezza di questa situazione, bisogna aver presente l'origine dell'organo cui era preposto il card. Bea.

I primi tentativi di dialogo con il protestantico *Consiglio ecumenico delle Chiese* erano stati posti in essere, a partire dal 1946, dal domenicano Christophe-Jean Dumont e dal suo confratello Yves Congar, che inviarono un documento alla Segreteria di Stato di Pio XII, precisamente all'allora mons. Montini⁽⁹³⁾. Seguì poi l'istituzione della Conferenza cattolica per le questioni ecumeniche, fondata dall'allora mons. Willebrands⁽⁹⁴⁾. Non si riuscì, però, sotto Pio XII, ad avere un “*ufficio romano competente per l'ecumenismo*”, una vera e propria *Commissione Pontificia per l'ecumenismo*, sollecitata soprattutto da ambienti olandesi e tedeschi e proposta invano al card. Ottaviani con la mediazione di mons. Charrière, Vescovo di Ginevra, Losanna e Friburgo⁽⁹⁵⁾. Il Sant'Uffizio avocava a sé il controllo di ogni iniziativa “ecumenica”, giustamente timoroso di ripercussioni negative sulla dottrina (che poi puntualmente si sono verificate).

Le cose mutarono con Giovanni XXIII, e già nei *vota* preconciliari la conferenza episcopale tedesca si espresse collettivamente in favore dell'istituzione di una Commissione Pontificia “*ad unitatem Christianorum promovendam*”⁽⁹⁶⁾.

Di fronte alle aperture “ecumeniche” del nuovo Papa, l'Università Lateranense inviò un lungo parere, stilato dal prof. Giuseppe D'Ercole, ivi ordinario di diritto canonico, sul problema dell'unione dei Cristiani. Esso rifletteva l'impostazione tradizionale della Chiesa, ribadita da Pio XI nel 1928 con la *Mortalium Animos*, qualificata dai liberali come “unionista”; ove “unionista” (termine usato da loro in senso dispregiativo) è il contrario di ecumenico, esprimendo il concetto di un ritorno degli eretici e degli scismatici all'unione con la vera ed unica Chiesa di Cristo, che è quella cattolica⁽⁹⁷⁾. Il documento dell'Università Lateranense, infatti, proponeva l'istituzione di una Sacra Congregazione “*de Christianis ad unum gregem Christi revocandis*”, incaricata di promuovere “*un movimento missionario apostolico e scientifico per il ritorno alla Chiesa dei cristiani separati e l'assistenza morale, culturale, sociale, religiosa a coloro che ritornano*”⁽⁹⁸⁾. “*Le indicazioni di Giovanni XXIII sul significato ecumenico del Concilio non venivano ignorate, ma risultavano stravolte...*” scrive M. Velati⁽⁹⁷⁾. Per forza di cose – aggiungiamo noi – non potendosi quelle indicazioni integrare con l'insegnamento di sempre.

Il “polo alternativo” al Sant'Uffizio

Non era, infatti, “*il ritorno alla Chiesa dei cristiani separati*” che voleva Giovanni XXIII. L'iniziativa a lui gradita venne dalla Germania tra la fine del 1959 e l'inizio del 1960, per l'azione congiunta di Lorenz Jaeger, vescovo di Paderborn, e dell'allora mons. Agostino Bea s.j.

Nel marzo del 1960 mons. Bea, che fu fatto cardinale proprio in quel periodo, inviò al Papa la proposta (formalmente una “supplica”) di creare “*un organo centrale*” incarica-

to dei rapporti ecumenici: una "Commissio pro motione oecumenica". Il termine ufficiale usato nella proposta (per non insospettire il Sant'Uffizio) era "pontificia Commissio pro unitate Christianorum promovenda"⁽⁹⁹⁾. "L'idea iniziale di Bea – scrive Velati – si ispirava al modello delle varie Commissioni curiali che nel corso dell'ultimo secolo erano state costituite per rispondere alle più diverse esigenze pastorali": commissioni con un cardinale presidente, nominato dal Papa, un segretario, membri e consultori⁽¹⁰⁰⁾. L'organo doveva coordinare le attività ecumeniche, moltiplicatesi nel mondo cattolico dopo l'annuncio del Concilio, "trattando eventualmente di propria iniziativa" con le Sacre Congregazioni competenti nelle relative materie⁽¹⁰¹⁾. In tal modo, Bea sottraeva al Sant'Uffizio la competenza sull'ecumenismo⁽¹⁰²⁾.

Papa Roncalli apportò una significativa variante al progetto: nell'udienza privata del 13 marzo 1960, nella quale nominò Bea presidente della nuova commissione, gli comunicò che voleva "inserirlo nel quadro della struttura della preparazione del Concilio"⁽¹⁰³⁾. Ciò comportò la sostanziale esclusione della Curia, perché "in primo piano venivano i Vescovi residenziali chiamati a portare il contributo dell'esperienza pastorale in paesi di convivenza interconfessionale"⁽¹⁰⁴⁾. Essi, infatti, costituirono sei dei dieci membri della Commissione per l'ecumenismo⁽¹⁰⁵⁾.

"L'ambizioso progetto di Bea". La radice dei conflitti e l'inizio delle deviazioni dottrinali

La variante voluta da Giovanni XXIII si rifletté ovviamente nella composizione dello Statuto sottoposto da Bea al Papa stesso il 23 marzo 1960 e contribuì in modo essenziale a quello che Velati chiama "l'ambizioso progetto di Bea". Il *Pontificium consilium Christianorum unitati promovendae* (questo era il nome proposto nello statuto) doveva svolgere un'attività di studio e raccolta di informazioni sul movimento ecumenico, disporre quindi di biblioteca, riviste et similia, e dirigere, senza centralizzare "i maggiori centri di attività ecumenica"⁽¹⁰⁶⁾. Tuttavia – cosa assai più importante – "gli altri uffici di curia... dovevano riferirsi al Consilium per ogni questione relativa al problema dell'unità cristiana"⁽¹⁰⁷⁾. In tal modo – nota Velati – "la tradizionale centralità del Sant'Uffizio veniva relativizzata creando una sor-

ta di polo alternativo... È qui la radice di molti successivi contrasti tra Bea e i vertici della Suprema Congregazione: Ottaviani non intendeva accettare pienamente questo ruolo di supervisione del Segretariato"⁽¹⁰⁸⁾.

Tanto più, aggiungiamo noi, che sin dall'inizio il Segretariato si presentò all'insegna della deviazione dottrinale. Infatti, in una lettera allegata al progetto di statuto, e quindi vista da papa Roncalli, il cardinale Bea già abbozzava la nuova "teologia del battesimo" successivamente posta alla base dell'ecumenismo. Seguendo questa "nuova teologia", dal solo battesimo degli eretici che, anche quando è valido, non è fruttuoso perché, "non avendo la vera fede, essi non possono ricevere la grazia santificante ma solo il carattere, che farà vivere la grazia se essi abiurano le loro eresie"⁽¹⁰⁹⁾, il card. Bea traeva l'erronea conseguenza che non fosse più necessario convertire e far ritornare (ravveduti) gli eretici all'unica Chiesa di Cristo, quella cattolica⁽¹¹⁰⁾. In realtà, come nota Amerio, il cardinale alterò la dottrina: «Egli dichiarò che il movimento non è di ritorno dei separati alla Chiesa di Roma e, seguendo la sentenza comune, asserì che i protestanti non sono staccati del tutto, giacché hanno il carattere del battesimo. Però, citando dalla "Mystici Corporis" di Pio XII che "sono ordinati al mistico corpo", giungeva ad asserire che vi appartengono, e che perciò versano in una situazione di salvezza non diversa da quella dei cattolici (OR, 27 aprile 1962). La causa dell'unione è da lui ricondotta a esplicitazione di un'unità già virtualmente presente, di cui si tratta di prendere coscienza. Questa unità è soltanto virtuale anche nella Chiesa cattolica, la quale deve prendere coscienza non di se stessa, ma di quella più profonda realtà del Cristo totale che è la sintesi delle sparse membra della cristianità. Non dunque reversione degli uni agli altri, ma conversione di tutti al centro che è il Cristo profondo"⁽¹¹¹⁾.

Questa appartenenza degli eretici alla Chiesa è, però, negata esplicitamente nella *Mystici Corporis*: "Anche questi [gli eretici] che non appartengono al visibile organismo della Chiesa, come voi ben sapete, Venerabili Fratelli, fin dal principio del Nostro pontificato, li affidammo alla celeste tutela etc... invitiamo tutti e singoli [gli eretici] ad assecondare spontaneamente gli interni impulsi della divina grazia e a far di tutto per sottrarsi al loro stato in cui non possono sentirsi sicuri della propria

salvezza, perché, sebbene da un certo inconsapevole desiderio e anelito siano ordinati al mistico Corpo del Redentore, tuttavia sono privi di quei tanti doni ed aiuti celesti che solo nella Chiesa cattolica è dato di godere. Rientrano perciò nella Cattolicità etc." (traduzione italiana, Milano-Roma 1959, pp. 81-82. Sottolineature nostre). E già Gregorio XVI nella *Mirari Vos* aveva puntualizzato che "a torto... alcuni di coloro che non sono uniti alla Cattedra di Pietro si lusingano di essere a posto dicendo di essere anche loro rigenerati nell'acqua di salute". Infatti la dottrina costante della Chiesa, espressa già nel Simbolo Atanasiano, è che "chiunque voglia salvarsi deve anzitutto possedere la fede cattolica". Questa dottrina costantemente proposta dal Magistero infallibile della Chiesa era ora disinvoltamente disattesa dal card. Bea.

Il Segretariato di Bea contraltare in Concilio della Commissione Teologica

I rapporti esterni del *Consilium* erano limitati ai protestanti, ma successivamente si sarebbero estesi anche agli ortodossi⁽¹¹²⁾. Suo compito era anche l'invio di "osservatori" cattolici alle riunioni dei non-cattolici nonché i negoziati per l'invio di osservatori non-cattolici al concilio⁽¹¹³⁾. Inoltre, "fin dall'inizio nella mente di Bea [che così attuava l'espressa direttiva di papa Roncalli – ndr] il nuovo organismo doveva svolgere un ruolo attivo anche nella elaborazione degli schemi per il Concilio e non limitarsi ad una funzione di contatto o di informazione verso i non-cattolici"⁽¹¹⁴⁾.

Da questo quadro l'istituendo *Consilium* risultava concepito come una sorta di organo di controllo o di supervisione sia nei confronti di fondamentali istituzioni della Curia sia nei confronti delle Commissioni conciliari. Ma che cosa doveva controllare? La corrispondenza delle loro iniziative con l'indirizzo voluto da papa Roncalli, cioè con i canoni del nuovo verbo ecumenico.

Nota felicemente Velati che il Segretariato fu concepito come una sorta di polo alternativo al Sant'Uffizio. E difatti nel Vaticano II il Segretariato di Bea fu in pratica il contraltare della Commissione Teologica, presieduta da Ottaviani, perché fu l'organo che vaghiava la correttezza ecumenica di tutti gli schemi da presentare in aula ossia la loro conformità alle direttive ecumeniche impartite da Giovanni

XXIII. Alla correttezza dogmatica si contrapponeva così – da parte di un organo voluto da papa Roncalli con questa finalità – una correttezza ecumenica, in stridente, fatale contrasto con la prima.

Un organo “double-face” ovvero la super-commissione mascherata

Lo statuto preparato da Bea nell'aprile 1960 non fu mai promulgato dal Pontefice, ma, dopo molti anni, gli studiosi hanno potuto trovarlo nell'Archivio del Concilio Vaticano II⁽¹¹⁵⁾. Giovanni XXIII volle espressamente che il *Consilium* assumesse la veste dimessa di un “segretariato”: fu lui ad imporre il cambiamento della denominazione, quando il nuovo ente fu esaminato dalla Commissione antepreparatoria del Concilio, presieduta dal cardinale Tardini⁽¹¹⁶⁾. Questa scelta, commenta Velati, “*appariva di primo acchito assai restrittiva [per il Segretariato], limitando in effetti la sfera delle sue competenze e mettendo in dubbio la sua abilitazione a partecipare al vero e proprio lavoro preparatorio*”⁽¹¹⁷⁾. Tuttavia, fu proprio Giovanni XXIII a spiegare a Bea che il nuovo organo, presentato in questo modo, “*poteva più liberamente muoversi nel campo assegnatogli, piuttosto nuovo ed insolito*”⁽¹¹⁸⁾. In effetti, come nota il Velati, il motu proprio *Superno Dei nutu*, che lo collocò tra gli organi del Concilio, lo presentò, come si è potuto vedere, “*con un accenno molto sintetico che non pretendeva di individuare con precisione i limiti della competenza del nuovo Segretariato*”⁽¹¹⁹⁾. Papa Roncalli dichiarò poi di aver volutamente mantenuto sulle generali le attribuzioni di poteri e competenze: “*Tali sono le linee del nostro ‘motu proprio’: linee volutamente generiche, che permetteranno opportune integrazioni ed estensioni...*”⁽¹²⁰⁾. Ciò non impediva certamente di notare alcune stranezze o sproporzioni: invece di un semplice prelato (come d'uso), il Segretariato aveva alla sua testa addirittura un cardinale e mostrava la struttura, esplicitamente dichiarata, di una commissione: “*e sarà costituito all'identico modo delle Commissioni sopra ricordate*”⁽¹²¹⁾.

Il Segretariato di Bea era dunque un organo double-face. Ufficialmente le sue funzioni erano solo quelle di stabilire contatti di vario tipo con i “fratelli separati”. Nella sostanza, invece, esso era sin dalla sua istituzione una commissione conciliare mascherata. La sua azione si ispi-

rava ai principi dello Statuto mantenuto segreto da Giovanni XXIII. Una commissione anomala e particolare: anomala rispetto al regolamento del Concilio, dal momento che non conteneva membri eletti dall'assemblea; particolare, perché agiva come una sorta di super-commissione incaricata di esercitare una censura di tipo ideologico (ove l'ideologia è “l'ecumenismo” di Giovanni XXIII) nei confronti del lavoro di tutte le altre commissioni e nello stesso tempo di approntare schemi che riguardavano in sostanza tutti i temi vitali del Concilio. Ciò risulta dagli argomenti delle ben dieci sottocommissioni nelle quali questa “Commissione” si era articolata: 1) De membris Ecclesiae; 2) De structura hierarchicae Ecclesiae; 3) De oecumenismo catholico et de opere conversionum; 4) De laicatu et tolerantia; 5) De Verbo Dei; 6) De quaestionibus liturgicis; 7) De matrimoniis mixtis; 8) De necessitate orationis maxime in temporibus nostris; 9) Problema oecumenicum centrale secundum orientationem hodiernam Consilii Oecumenici Genevensis; 10) Quaestiones de Judeis⁽¹²²⁾.

La doverosa resistenza di Ottaviani e Tromp

A chiusura del suo saggio, Velati fa questa considerazione: la vaga attribuzione dei poteri del Segretariato “*permise in seguito ad alcuni esponenti della Commissione Teologica di sostenere che il Segretariato non aveva il diritto di partecipare direttamente alla preparazione del Concilio, essendo solamente un organo di informazione. Si tratta evidentemente di una forzatura interpretativa ben lontana dalle reali intenzioni di Giovanni XXIII che in seguito non avrebbe mancato di sostenere tutto il lavoro del Segretariato*”⁽¹²³⁾. In effetti, nel diario del padre Tromp, Segretario della Commissione Teologica, leggiamo: «*23 febbraio 1961. Stamane è venuto mons. Wilibrands [Segretario del Segretariato – ndr]. Vuole una commissione mista sulla natura gerarchica della Chiesa, sui membri della Chiesa e sui laici nella Chiesa... gli ho detto che la commissione mista è impossibile perché non se ne può fare una con un “segretariato”. E poi non bisogna fare commissioni miste su questioni puramente dogmatiche, perché spettano unicamente alla commissione teologica. Se però il “segretariato” vuole dare un parere lo si riceverà*

volentieri, oppure se vuole avere conversazioni amichevoli”⁽¹²⁴⁾.

Secondo la storiografia di parte liberale, oggi dominante, Ottaviani e Tromp, invece, avrebbero dovuto capire quali fossero le vere intenzioni di Giovanni XXIII: il loro persistente rifiuto di riconoscere al Segretariato diritti di una vera commissione sarebbe da considerarsi una mera “*forzatura interpretativa*”. Uno dei membri del Segretariato di Bea, Emile de Smedt, Vescovo di Bruges, con toni teatrali, durante il drammatico dibattito sul *De Fontibus* accusò addirittura Ottaviani di slealtà nei confronti del Concilio, perché *l'impasse* cui era giunta la discussione – gridò dalla tribuna – si doveva imputare al persistente rifiuto del cardinale di formare una commissione mista al fine di rivedere lo schema manifestamente privo di “spirito ecumenico”⁽¹²⁵⁾.

Il cardinale Ottaviani in realtà non si era macchiato di nessuna slealtà. Lui ed il padre Tromp non avevano fatto altro che difendere doverosamente l'autonomia e la competenza della Commissione Teologica - composta di insigni studiosi – alla quale solamente, secondo il regolamento e la sana teologia, spettava il delicatissimo compito di elaborare lo schema dei testi dogmatici che concernevano la dottrina e quindi il deposito della fede. L'abbraccio di elementi estranei, mossi da una finalità che non era quella della difesa del dogma, e a volte privi della competenza necessaria, avrebbe sicuramente condotto a testi poco limpidi, inficiati da ambiguità ed errori: cosa che poi puntualmente è avvenuta. Con la commissione mista, l'organo istituzionalmente incompetente (il Segretariato) avrebbe di fatto controllato l'organo istituzionalmente competente sottoponendolo, come si è detto, ad una censura di tipo ideologico!

Sbagliano con grave danno delle anime quelli che pensano di ricondurle più facilmente al dovere, alla pratica della religione allentando il giogo del Maestro.

Pio XII

Va ricordato che il punto di vista della Commissione Teologica fu espresso con la massima chiarezza durante la fase preparatoria: *“La costituzione sulla Chiesa è stata redatta per ordine del Sovrano Pontefice dalla Commissione Teologica che, secondo l’indicazione del Santo Padre, è l’unica competente in materia dogmatica. Per questo motivo, se le altre commissioni si trovano ad affrontare dei punti che riguardano la dottrina o la teologia, esse sono sottomesse al potere di revisione di cui gode la Commissione Teologica. Per lo stesso motivo, la Commissione Teologica non ha mai formato commissione mista con le altre commissioni: una commissione mista implica, infatti, una competenza divisa, su un medesimo soggetto... Perciò, se la Commissione Teologica non può consentire ad una commissione mista con le altre Commissioni, che sono costituite per l’esame degli schemi, a fortiori essa non può consentirvi con i Segretariati, le cui attribuzioni esulano dal predetto esame”*: così, durante la discussione sullo schema *De Ecclesia*, nella fase preliminare, il card. Ottaviani rispose alle critiche del card. Bea, riportate all’inizio di questo nostro paragrafo⁽¹²⁶⁾. Si tratta di una risposta canonicamente e teologicamente ineccepibile.

Va poi anche detto che non era compito della Commissione Teologica leggere tra le righe dei decreti (anche di quelli non visibili) di Giovanni XXIII e farsi carico di risolvere le volute ambiguità nel senso da lui desiderato, ambiguità poste per di più al servizio di un disegno pericoloso per la fede.

Le manovre segrete di Giovanni XXIII

Abbiamo potuto stabilire che l’autorità con la quale il cardinale Bea criticava lo schema *De Ecclesia*, gli proveniva dallo statuto segretamente approvato da papa Roncalli, statuto di una commissione conciliare, non di un segretariato: gli veniva quindi in segreto, ma direttamente, da Giovanni XXIII.

Il giorno 15 ottobre 1962 il cardinale Bea indirizzò una lettera, invece che alla Presidenza del Concilio, al cardinale Amleto Cicognani in qualità di Presidente della Commissione per le questioni straordinarie, comunicandogli che il giorno dopo (il 16 o il 17) avrebbe ricevuto maggiori poteri con il rescritto papale sopra ricordato (anche questo segreto). Nella lettera di Bea il suo *Secretariatus* si presentava di fatto

come l’organo incaricato di premere affinché si realizzassero nel Concilio gli scopi apertamente voluti da papa Roncalli, del quale si citavano ampi brani del discorso inaugurale⁽¹²⁷⁾.

Una settimana dopo, il 22 ottobre 1962, con un rescritto datato 19 ottobre, il Segretariato fu insediato ufficialmente da Giovanni XXIII in Concilio come commissione, ben due anni e mezzo dopo l’approvazione segreta del suo statuto. Commenta il padre Wiltgen: *“Non rivelando prima la sua decisione [di aver costituito questa commissione - ndr] il Papa aveva in effetti mantenuto intatto il gruppo di personalità rappresentative in campo ecumenico, radunato dal cardinale Bea due anni prima. Il Segretariato fu l’unica “commissione” a non avere sedici membri eletti*⁽¹²⁸⁾. E questa fu indubbiamente, come si è detto, una sua anomalia; del resto non la sola. Non tale, crediamo, da far ritenere invalido il suo insediamento (o meglio disvelamento) in Concilio, perché rientrava certamente tra i poteri del Papa compiere un atto del genere. Tuttavia, Giovanni XXIII sanzionava l’esistenza di una commissione tenuta fino a quel momento ufficialmente segreta e che non corrispondeva ai requisiti posti dal regolamento (e quindi al principio di legalità) il Papa avrebbe dovuto sciogliere il Segretariato e ripresentarne i membri all’Assemblea affinché quest’ultima li eleggesse nella nuova commissione, per la parte di sua spettanza. Questo avrebbe dovuto fare, come minimo, un Papa che avesse veramente voluto rispettare la cosiddetta “libertà del concilio”.

L’attività determinante della super-commissione ecumenica

La ricostruzione imparziale dei fatti dimostra che il Segretariato di Bea fu concepito da Giovanni XXIII come una sorta di organo di governo personale del Principe, un’emanazione diretta e fedele dell’esecutivo, incaricata di attuarne scrupolosamente le direttive senza l’incomodo di influenze esterne. Per meglio garantirne l’azione, papa Roncalli si servì del segreto e di un’ambiguità abilmente orchestrata. Giovanni XXIII veniva da una lunga militanza nel corpo diplomatico. Egli mostrò di saper applicare, con astuzia e ferrea determinazione, le antiche e raffinate tecniche della diplomazia segreta. Ma forse non si trattò solo di questo. Per restare al parallelo con la Rivoluzione France-

se, l’insidiosa azione del Segretariato per certi aspetti ricorda quella dei “circoli interni” della Massoneria nell’orientarne le assemblee e le votazioni, come messa in rilievo dai classici studi di Auguste Cochin⁽¹²⁹⁾.

Il Segretariato svolse un’azione “ecumenica” determinante negli oltre due anni della sua vita anteriore al Concilio. Esso prese sicuramente parte, con alcuni suoi esponenti, agli accordi segreti che portarono alla mancata condanna del comunismo da parte del Concilio⁽¹³⁰⁾. Fu sempre fedelissimo esecutore degli ordini di papa Roncalli incassando anche cocenti umiliazioni, come quella inflitta dal Patriarca di Mosca, che si disse disposto ad accettare un invito al Concilio, solo se fosse stato portato a Mosca personalmente da mons. Willebrands; cosa che il prelado fu autorizzato a fare, presentandosi con un invito verbale, che però non fu accolto, desiderandosene uno scritto⁽¹³¹⁾.

Per ciò che riguarda l’attività di Commissione conciliare mascherata del Segretariato, Giovanni XXIII, già nel 1960, aveva conferito a Bea l’incarico di preparare uno schema sulla “libertà di culto”, che poi conflui in quello sulla “libertà religiosa” e uno schema speciale sugli Ebrei (nell’udienza privata del 18 settembre 1960), che poi conflui nella Dichiarazione conciliare *Nostra Aetate*⁽¹³²⁾. In Concilio, il Segretariato non si limitò ad inglobare l’attività della Commissione Teologica: propose esso stesso in aula lo schema sull’ecumenismo, quello sulle religioni non-cristiane ed infine quello sulla libertà religiosa, quest’ultimo il più tormentato dell’intera Assisi, rivisto ben sei volte⁽¹³³⁾. Tutti questi schemi riguardavano temi particolarmente cari ad Angelo Roncalli, antico condiscipolo di Ernesto Buonaiuti, particolarmente qualificanti per la sua peculiare concezione dell’ecumenismo, che indirizzava oggettivamente la fede verso il deismo dei protestanti e dei massoni.

Canonicus

(91) Abbé Lovey *op. cit.* p. 122.

(92) AAS, LII (1960), p. 436.

(93) Tutti i dati sull’origine del “Segretariato” di Bea sono tratti da Mauro Velati *“Un indirizzo a Roma”*. *La nascita del Segretariato per l’unità dei Cristiani* (1959-1960), in *Il Vaticano II fra attese e celebrazioni* cit., pp. 75-118, p. 81. Per un’analisi dettagliata della sua attività, si veda dello stesso autore *La proposta ecumenica del Segretariato per l’unità dei Cristiani in Verso il Vaticano II (1960-1962)*. *Passaggi e problemi della preparazione conciliare* a cura di G.

Alberigo e A. Melloni, Genova, 1993, pp. 397-343. Si veda anche *Storia del Concilio Vaticano II* cit., cap. III del vol. I: *La lotta per il Concilio durante la preparazione*, di J. Komonchak, pp. 177-379, specialmente pp. 280 ss.

(94) Mauro Velati *Un indirizzo a Roma* cit., p. 82 ss.

(95) *Op. cit.*, ivi.

(96) *Ivi* p. 87. Proposte esplicite in tal senso vennero anche dalle Università Cattoliche di Münster, Treviri e Friburgo in Svizzera.

(97) *Ivi* p. 88.

(98) *Ivi* p. 89.

(99) *Ivi* pp. 102-103.

(100) *Ivi* pp. 103-104.

(101) *Ivi*.

(102) *Ivi* p. 105.

(103) *Ivi*.

(104) *Ivi* p. 106.

(105) Per la composizione della Commissione v. M. Velati *La proposta ecumenica* cit., pp. 276 ss. Membri e consultori rappresentavano quasi tutti la crema dell'ecumenismo cattolico à la "Théologie nouvelle".

(106) M. Velati *Un indirizzo a Roma* cit., p. 108.

(107) *Ivi* p. 106.

(108) *Ivi* sottolineature nostre.

(109) Mons. Marcel Lefebvre *Itinerario spirituale, seguendo S. Tommaso d'Aquino nella sua Somma Teologica*, ed. it., Albano Laziale (Roma), 2000, p. 76.

(110) Per il contributo specifico del cardinale Bea a questa (nuova) "teologia del battesimo" cfr. Velati, *Un indirizzo a Roma* cit., p. 107 con le fonti ivi riprodotte in nota.

(111) R. Amerio *Iota Unum* 1^a ed. par. 246, p. 466.

(112) *Ivi* p. 104.

(113) *Ivi* pp. 113-114.

(114) *Ivi* pp. 111-112, che riporta in nota la p. 1 dello schema di Statuto.

(115) *Ivi* p. 104.

(116) *Ivi* p. 116.

(117) *Ivi*.

(118) *Ivi* p. 117. Dichiarazione del cardinale Bea.

(119) *Ivi*.

(120) *Ivi*.

(121) *Superno Dei nutu* cit., in AAS LII (1960), p. 436: "... peculiaris Coetus seu Secretariatus instituitur, qui moderatorem habebit unum ex S. R. E. Cardinalibus, Nobis deligendum, eodemque

modo ut Commissiones supra memoratae constituantur.

(122) M. Velati *La proposta ecumenica* cit., p. 280.

(123) M. Velati *Un indirizzo a Roma* cit. p. 118.

(124) Citato in Chenu *Diario* cit., p. 123 nota 160.

(125) R. Wiltgen *op. cit.* p. 123. È da ricordare ciò che il padre Chenu annotò in proposito: "Padre Congar ricorda l'intervento in cui mons. De Smedt (Bruges) ha svelato pubblicamente il rifiuto permanente di Ottaviani di qualsiasi collaborazione con le altre commissioni durante i lavori preparatori. Questa chiusura di Ottaviani ha molto scandalizzato gli Americani, sensibilizzati al gioco leale delle assemblee; ciò ha contribuito a determinare il loro voto contro i testi di Ottaviani" (p. 123); notazione del 27 novembre 1962.

(126) Abbiamo ritradotto dalla versione francese di Levillain *op. cit.* p. 255.

(127) G. Alberigo *Concilio acefalo?* cit., pp. 196-197. Il testo della lettera è pubblicato nell'Appendice I del saggio di Alberigo, alle pp. 219-224. Secondo questo storico, la lettera di Bea è da connettere all'ampliamento dei poteri della Commissione per le questioni straordinarie, ad essa immediatamente successivo.

(128) R. Wiltgen *op. cit.* p. 123.

(129) Auguste Cochin *Come furono eletti i deputati agli Stati Generali*, 1912, tr. it. nella raccolta di saggi dello stesso: *Lo spirito del Giacobinismo*, Milano, 1989, pp. 87-101. Un ulteriore aspetto sconcertante della personalità di Giovanni XXIII appare dalla sua ripetuta affermazione, riecheggiata nella lettera apostolica *Superno Dei nutu* con la quale istituì le commissioni preparatorie, secondo la quale il Concilio sarebbe stato da lui deciso in seguito ad un'improvvisa ispirazione dall'Alto, avvenuta il 20.1.1958 durante un colloquio con l'allora Segretario di Stato, mons. Tardini: "*Superno Dei nutu factum esse reputavimus quod Nobis, ad Pontificale Solium vix evectis, Concilii Oecumenici celebrandi, veluti flos inexpectati veris, subiit cogitatio...*". Le affermazioni di papa Roncalli sono state di fatto contraddette da diverse testimonianze, tra le quali quelle del cardinale Poupard (al tempo monsignore) e

di mons. Capovilla, Segretario del Papa. Anche il Levillain, autore perfettamente allineato al nuovo corso, scrive, citando per l'appunto il cardinale Poupard, che la convocazione di un Concilio ecumenico era già stata decisa ben prima della data della presunta "ispirazione" e costituiva già un "secret de comédie", un segreto di Pulcinella (Levillain *op. cit.* p. 34 nota 2).

(130) R. Amerio *Iota Unum* cit., par. 38 (pp.65-67).

(131) L'invito scritto fu fatto pervenire subito dopo. La vicenda è riferita da Wiltgen *op. cit.*, p. 122. In quell'occasione, mons. Willebrands si trattenne a Mosca per ben cinque giorni (27 settembre-2 ottobre 1962), una visita insolitamente lunga per un diplomatico occidentale, sia pure sui generis, in quei tempi di rigida "guerra fredda" tra l'Occidente e la Russia comunista. L'accordo tra Roma e Mosca per evitare la condanna del comunismo al Concilio, è definito frutto di una diceria del tutto infondata dall'autore del III capitolo del I volume della *Storia del Concilio Vaticano II* cit., p. 348, capitolo intitolato, come si è visto, *La lotta per il Concilio durante la preparazione*. L'accordo non ci sarebbe mai stato e la notizia ripresa da Amerio in *Iota Unum* sarebbe falsa. Ma Amerio si è basato su dati molto precisi, apparsi, oltre che su due noti giornali cattolici francesi, anche su *France nouvelle*, del 16-22 gennaio 1963, bollettino centrale del partito comunista francese: cfr. *Iota Unum* par. 38 (p. 66).

(132) R. Wiltgen *op. cit.* pp. 160-1, 167.

(133) *Ivi* p. 53, 126, 167 ss.; 160-161.

La curva del disfacimento della vita pubblica è parallela alla curva della sua secolarizzazione, del suo abbandono della fede.

Pio XII

SOLIDARIETA' ORANTE

Perseveriamo nel dedicare il Rosario del Venerdì a quest'unica intenzione: che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa.

Sped. Abb. Postale
Comma 20/C Art. 2 Legge 662/96
ROMA



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

sì sì no no

Bollettino degli associati al
Centro Cattolico Studi Antimodernisti S. Pio X
Via della Consulta 1/B - 1° piano - int. 5
00184 Roma

Recapito Postale: Via Madonna degli Angeli
n. 14 (sulla destra di Via Appia Nuova al
km. 37,500) 00049 Velletri

tel. (06) 963.55.68 fax. (06) 963.69.14

Fondatore: Sac. Francesco Putti

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau

Direttore Responsabile: Maria Caso

Quota di adesione al « Centro »:

minimo L. 3.000 annue (anche in francobolli)

Estero e Via Aerea: aggiungere spese postali

Conto corr. post. n. 60 22 60 08 intestato a

sì sì no no

Aut. Trib. Roma 15709 / 5-12-1974

Stampato in proprio